

## Regione del Veneto

**Circolare 7 marzo 1985, n. 14**

*Vigilanza sulle cave e sui movimenti di terra con utilizzo dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta.*

Dall'art. 2 della L.R. 7.9.1982, n. 44 si evince che i movimenti di terra diversi da quelli effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private, e in particolare i miglioramenti fondiari, qualora avvengano con utilizzo dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, pur non essendo cava in senso stretto, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettati alle norme della medesima L.R. n. 44/1982.

Trovano, in particolare, applicazione anche ai suddetti movimenti di terra l'art. 16, che li subordina ad apposita autorizzazione, l'art. 33, che prevede sanzioni per l'ipotesi che siano effettuati senza autorizzazione o in difformità dalla medesima, nonché l'art. 28 che demanda alla Regione, alla Provincia e al Comune la funzione di vigilanza circa la loro abusività o difformità.

A proposito dell'art. 28 della L.R. n. 44/1982 si osserva che il Comune, per la maggior vicinanza ai luoghi, è l'ente che si trova nella condizione migliore per svolgere l'attività di vigilanza; sicché è lecito affermare che la vigilanza svolta dal Comune è quella normale, mentre quella svolta dalla Provincia e ancor più quella svolta dalla Regione sono sussidiarie, nel senso che sono previste dalla legge per l'ipotesi che il Comune rimanga inerte.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che a questa Amministrazione Regionale sono stati segnalati vari casi, non rilevati dai Comuni territorialmente interessati, di movimenti di terra con utilizzo dei materiali effettuati senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 16 della L.R. n.44/82 o in difformità della medesima.

Per questi casi l'Amministrazione Regionale ha provveduto a redigere i relativi verbali e a trasmetterli alle Province territorialmente competenti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della L.R. n. 44/82.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad assicurare:

- 1) il sistematico svolgimento dell'attività di vigilanza non solamente sulle attività di cava tradizionalmente concepite, ma anche sui movimenti di terra con utilizzo dei materiali;
- 2) la redazione del verbale ogni qualvolta siano accertati movimenti di terra abusivi o difformi dall'autorizzazione richiesta dall'art. 16 della L.R. n. 44/82;
- 3) l'immediato inoltre del verbale al Presidente della Provincia territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della L.R. 44/82. Nell'occasione si ritiene opportuno precisare che il disposto dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, il quale ammette il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie non è applicabile alle sanzioni previste dal 1° e dal 3° comma dell'art. 33 della L.R. n. 44/1982 per le attività di cava abusive o difformi.

Infatti, appare evidente, dal dettato testuale dell'articolo citato, che il presupposto dell'applicazione di tale disposto è dato dalla correlazione possibile fra l'applicazione ridotta e la previsione di un limite minimo e massimo per la sanzione. In altre parole, l'istituto della riduzione è ammesso non quando la sanzione è determinata per equivalente al danno commesso o al valore dell'illegittima realizzazione, ma quando la sanzione è calcolata su una base puramente afflittiva, con un minimo e un massimo espresso, indipendentemente da ogni criterio civilistico di "restitutio in integrum" o di riparazione del danno commesso.

Tuttavia, quando si tratti di uno scavo abusivo al di sotto del minimo il discorso può essere diverso; lì la sanzione riprende il suo carattere afflittivo, e, in conseguenza, può trovare spazio l'istituto del pagamento ridotto.

In ogni caso, l'istituto della riduzione della sanzione trova campo di applicazione nelle sanzioni pecuniarie, di cui al 4° comma dell'art. 33, della L.R. n. 44/1982.